

14047/98

LIMITE

PUBLIC 11

TRASPARENZA LEGISLATIVA

**DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
NOVEMBRE 1998**

Il presente documento riporta in allegato un elenco degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel novembre 1998, corredati delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

Va notato che solo i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi fanno fede. Gli estratti dei processi verbali in questione sono accessibili al pubblico, così come le dichiarazioni a verbale, secondo le modalità previste dal codice di condotta del 2 ottobre 1995.

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - NOVEMBRE 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2128° Consiglio Consumatori del 3 novembre 1998 Regolamento del Consiglio che modifica per la terza volta il regolamento (CE) n. 45/98 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale Regolamento del Consiglio relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Regolamento del Consiglio che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (versione consolidata del regolamento (CE) n. 3699/98) Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (versione consolidata del regolamento (CE) n. 3013/98) Direttiva del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano	11589/98 11912/98 11626/98 11647/98 11860/98 + COR 1 REV 1 (nl) + COR 2 (en) + COR 3 (es) + COR 4 (f,d,i,nl,dk,gr,es,p,fi,s)	262/98 263/98, 264/98, 265/98, 266/98, 267/98, 268/98	Contraria I

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - NOVEMBRE 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2130° Consiglio Mercato interno del 9 novembre1998 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato 2131° Consiglio Sanità del 12 novembre1998 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico 2133° Consiglio Industria del 16 novembre1998 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 50/98 che ripartisce, per il 1998, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia	PE-CONS 3625/98 10195/98 + ADD 1 11738/98 + COR 1 (fi)		

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - NOVEMBRE 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2136° Consiglio Problemi economici e finanziari del 23 novembre 1998 Regolamento (CE) del Consiglio sull'applicazione di riserve obbligatorie da parte della Banca centrale europea Regolamento (CE) del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea Regolamento (CE) del Consiglio sul potere della banca centrale europea di irrogare sanzioni	12260/98 + REV 1 (s) + REV 2 (i) 12070/98 + COR 1 (d) + COR 2 (i) + REV 1 (s) 12262/98 + COR 1 (i) + REV 1 (s)	269/98 270/98	

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - NOVEMBRE 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2142° Consiglio Trasporti del 30 novembre 98 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (umts) della terza generazione nella Comunità	PE-CONS 3628/98		Contraria I

DICHIARAZIONE 262/98

Regolamento nel suo insieme

"Il Consiglio prende atto del fatto che, se possibile, ciascuno Stato membro riconoscerà sin dal 1° giugno 1998, per quanto concerne i veicoli immatricolati in un altro Stato membro che circolano nel suo territorio, il segno distintivo dello Stato membro d'immatricolazione esposto conformemente alle prescrizioni dell'allegato del presente regolamento."

14047/98

titi/BG/mb

I

ALLEGATO II
DG F III

DICHIARAZIONE 263/98

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a):

"Il Consiglio, tenuto conto dell'emendamento 8 del Parlamento europeo accolto nella proposta riesaminata della Commissione, esprime il parere che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) includa anche i prodotti chimici nocivi per il sistema endocrino. Tuttavia il Consiglio, considerato che attualmente non esistono sufficienti certezze su cui basarsi per fissare valori di parametro a livello comunitario per siffatti prodotti e consapevole del loro potenziale impatto negativo sugli esseri umani e sulla fauna, invita la Commissione ad effettuare uno studio su cui, se del caso, basare una proposta per i valori di parametro e la frequenza dei controlli per tali prodotti chimici."

DICHIARAZIONE 264/98

Dichiarazione della delegazione italiana contenente la motivazione del suo voto negativo

"Nel confermare il proprio voto contrario alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, la delegazione italiana intende illustrarne le ragioni legate al mancato accoglimento di alcune proposte di modifica testuale della stessa proposta di direttiva, che considera necessarie ad assicurare le sue finalità primarie di difesa e salvaguardia della salute umana. In particolare si è fatto riferimento a:

- Articolo 10, paragrafo 1

La delegazione italiana chiede che le possibilità di deroga si limitino alle cause naturali meteorologiche eccezionali ed accidentali gravi.

- Articolo 10, paragrafo 5

La delegazione italiana menziona la necessità che, qualora vengano impiegate nell'industria alimentare acque in deroga, di tali circostanze siano informati i consumatori degli alimenti attraverso apposita etichetta nella confezione di vendita. La delegazione italiana chiede pertanto di modificare come segue l'articolo 10, paragrafo 5:

"Gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe di cui al presente articolo provvedono affinché la popolazione interessata, compresi i consumatori di prodotti alimentari preparati industrialmente con acque in deroga, sia tempestivamente informata."

- **Articolo 18, paragrafo 4**

Si è fatta menzione analoga a quella indicata per l'art. 10, paragrafo 5. La delegazione italiana ha chiesto che il testo sia redatto nel modo seguente:

"Gli Stati membri che si avvalgono del presente articolo provvedono affinché la popolazione interessata, compresi i consumatori di prodotti alimentari preparati industrialmente con acqua in deroga, sia tempestivamente ed adeguatamente informata .".

DICHIARAZIONE 265/98

Allegato I, Parte B, parametro "rame"

"La Francia, la Spagna e il Portogallo [...] dichiarano che, considerati l'uso diffuso di rame nei sistemi idraulici domestici dell'Unione europea, la richiesta del Parlamento europeo di trasferire il rame nell'allegato I, parte C quale parametro indicativo nella presente direttiva, il carattere provvisorio delle più recenti raccomandazioni dell'OMS e l'impegno della Commissione di riconsiderare il valore di parametro e la classificazione del rame se le raccomandazioni dell'OMS fossero ulteriormente rivedute, e condividendo pienamente il punto di vista della Commissione esposto nella relazione della proposta concernente la direttiva in questione, nessuna disposizione della presente direttiva è diretta a limitare l'uso del rame nei sistemi di distribuzione dell'acqua o lascia supporre che il suo uso rappresenti un rischio per la salute umana."

DICHIARAZIONE 266/98

Allegato I, parte B, parametro "rame"

"La Commissione dichiara che, per quanto concerne il rame, essa procederà ad una revisione del valore parametrico e della classificazione dello stesso dopo la revisione delle direttive dell'OMS in materia di qualità delle acque potabili."

14047/98

tti/BG/mb

I

ALLEGATO II
DG F III

DICHIARAZIONE 267/98

Allegato I, parte C, "radioattività":

"La delegazione belga ritiene che, in attuazione della nota 10 dell'allegato I, parte C e in base alle raccomandazioni dell'OMS, il calcolo del valore del parametro relativo alla "dose indicativa totale" non sia necessario ove sia stato stabilito che l'attività alfa totale e l'attività beta totale non sono, rispettivamente, superiori a 0,1 Bq/l."

DICHIARAZIONE 268/98

Allegato I, parte C, radioattività, nota 10, paragrafo 2:

"La Francia interpreta così il paragrafo 2 della nota 10: uno Stato membro ha la sicurezza che i livelli di tritio misurati o la dose indicativa totale calcolata sono nettamente inferiori ai valori di parametro della presente direttiva se ciò può essere dimostrato mediante altri controlli effettuati e nel rispetto delle modalità di controllo che saranno state definite in applicazione del primo paragrafo della presente nota."

14047/98

titi/BG/mb

I

ALLEGATO II
DG F III

DICHIARAZIONE 269/98

Il Consiglio prende atto della dichiarazione introduttiva in occasione della conferenza stampa del Presidente della Banca Centrale Europea al termine del consiglio direttivo del 7 luglio 1998 ed in particolare del seguente paragrafo concernente il sistema di riserve obbligatorie:

"Una serie di dettagli concernenti il sistema di riserva obbligatorie che sarà applicato sono già stati specificati in documenti precedentemente pubblicati dall'Istituto monetario europeo. Tra le caratteristiche supplementari convenute ieri figurano la raccolta soggetta a riserva, la riduzione forfettaria e il tasso di remunerazione. Per quanto riguarda questo ultimo punto la BCE remunererà le riserve obbligatorie detenute ad un livello corrispondente al tasso delle principali operazioni di rifinanziamento.".

14047/98

tti/BG/mb

I

ALLEGATO II
DG F III

DICHIARAZIONE 270/98

Il Consiglio prende atto della seguente dichiarazione della BCE :

"Nella raccolta delle informazioni statistiche necessarie per l'esecuzione dei compiti del SEBC di cui all'articolo 105 del trattato, la BCE cercherà di ridurre al minimo gli oneri di segnalazione che tali obblighi comportano, conformemente all'articolo 3 del regolamento.

La BCE utilizzerà le informazioni per una serie di scopi entro i limiti stabiliti dalla portata di tali compiti."

14047/98

tti/BG/mb

I

ALLEGATO II
DG F III